Tribunale di Trapani, sez. I civile – 08/11/2021, n. 876. Est. Bucalo.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la N.S.E. S.r.l., premesso di aver ricevuto in data 06.09.2017 un atto stragiudiziale di diffida con cui la R.R. S.r.l. le aveva intimato il pagamento un credito di 90.377,24 € di cui alle fatture insolute nn. 31 e 121 del 31.05.2017, ha convenuto in giudizio detta società chiedendo accertarsi, in via principale, l'inesistenza di "qualsivoglia legale e giuridica obbligazione tra le parti che abbia potuto legittimamente determinare il sorgere" dell'intimato credito, in via subordinata, l'inesistenza di un rapporto professionale tra le parti non avendo l'attrice mai conferito alla R.R. s.r.l. alcun incarico e/o mandato.

La convenuta, costituendosi, ha chiesto il rigetto delle domande di accertamento negativo proposte dall'attore all'uopo esponendo:

(i) che nell'ambito dei lavori di costruzione di un campo eolico nel comune di Palizzolo (TP), commissionati dalla Parco Eolico Buseto S.p.a. all'appaltatrice N.S.E. S.r.l., la R.R. S.r.l. era stata richiesta di eseguire "prove di laboratorio su materiali L. 1086/71" e "prove PIT sui pali di fondazione" necessarie ai fini della verifica della corretta esecuzione dei lavori e della legittima messa in esercizio dell'impianto;

(ii) che all'esito di una prima tranche di prove la N.S.E. S.r.l. aveva onorato le fatture nn. 31/15 del 07.09.2015 e 47/15 del 18.11.2015 emesse dalla convenuta;

(iii) che, all'esito della certificazione del 29.05.2017 con cui il direttore dei lavori Ing. A.M. aveva dichiarato la regolarità di ulteriori prove di laboratorio, la R.R. S.r.l. aveva emesso nei confronti della N.S.E. S.r.l. le fatture nn. 121/17 e 31/17 del 31.05.2017, rispettivamente per 7.435,00 € e per 82.942,24 €, rimaste insolute;

Con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., l'attrice confermava le domande svolte in citazione precisando, in punto di fatto, che gli unici contatti negoziali tra le parti in causa erano quelli descritti dalle fatture nn. 31/15 del 07.09.2015; 47/15 del 18.11.2015 e 8/16

del 29.03.2019 dai quali però non era residuata alcuna obbligazione a carico di parte attrice, avendo questa provveduto al loro integrale pagamento.

L'attrice, in ogni caso, contestava l'ammontare delle prove di laboratorio fatturate dalla R.R. S.r.l. in quanto non corrispondenti per quantità al numero di prove indicate nel capitolato di appalto, nei seguenti termini: "a fronte dell'impegno assunto dalla ditta appaltatrice nei confronti della committente di eseguire un numero totale di trenta prove di carico su piastra e di due a cinque prove PIT per ogni fondazione, la società convenuta, senza alcuna giustificazione, asserisce di averne eseguite ben 76 della prima tipologia e 300 della seconda specie".

La causa, istruita mediante prove documentali e l'assunzione di prove testimoniali (nel corso della quale l'attore ha tempestivamente eccepito l'incapacità del teste L. V.), all'udienza del 12.10.2021 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c..

La controversia negoziale che occupa s'inquadra, pacificamente, nel contesto fattuale dei lavori di costruzione di un campo eolico nel comune di Palizzolo (TP), commissionati dalla Parco Eolico Buseto S.p.a. all'appaltatrice N.S.E. S.r.l. e regolati dal capitolato speciale d'appalto del 31.10.14 a firma dell'Ing. A. M., progettista e direttore dei lavori che, tra l'altro, prevede l'esecuzione di una serie di prove di controllo durante l'esecuzione dell'opera, su materiali utilizzati e manufatti realizzati e/o installati dall'appaltatrice.

Recita così, il capitolato speciale d'appalto, parte seconda, art. 15 (Prove di controllo in fase esecutiva): "L'Impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali indicati dalla Stazione appaltante.

In particolare, tutte le prove ed analisi dei materiali stradali saranno eseguite, a spese dell'Impresa presso laboratori ufficiali.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio.

Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Compartimentale previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.

I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche."

Nell'ambito di tale appalto, a fronte della richiesta stragiudiziale di pagamento delle fatture nn. 121/17 e 31/17 relative all'esecuzione di una serie di prove di laboratorio, avanzata dalla R.R. s.r.l. nei confronti della N.S.E. s.r.l., quest'ultima società propone un'azione di accertamento negativo del credito chiedendo dichiararsi che nessuna prova che hanno dato causa alla richiesta di pagamento è stata in realtà eseguita dalla R.R. s.r.l., anche in ragione dell'insussistenza di un incarico professionale conferito alla convenuta.

Occorre dunque soffermarsi, preliminarmente, sulla ripartizione dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo. In proposito deve evidenziarsi che "le regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. […] sono fondate non già sulla posizione processuale, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti" (Cass. Civ. 16917/12). Ne consegue che nelle azioni di accertamento negativo (in cui è il presunto debitore ad aver avviato il giudizio), ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava su colui che si afferma titolare del diritto ed intende farlo valere, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto stesso, ancorché abbia assunto la veste di convenuto, In altri termini, ancora, "L'azione di accertamento negativo viene proposta da un soggetto che vi è indotto o da una richiesta stragiudiziale del creditore oppure "costretto" per effetto di atti di esercizio del diritto. L'attore in accertamento negativo, non "fa valere un diritto in

giudizio" così come richiesto dall'art. 2697 c.c., ma al contrario ne postula l'inesistenza. È invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire quindi alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, in caso di accertamento negativo addossando al soggetto passivo del rapporto l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli generalmente la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile. È invece maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare" (Trib. Catania, sent. n. 891/19).

Nel presente giudizio è dunque onere della R.R. s.r.l. provare i fatti costitutivi del credito che asserisce di vantare nei confronti della N.S.E. s.r.l., che, di contro, ha contestato non solo di non avere fornito l'incarico, ma anche l'effettivo svolgimento dello stesso.

Le specifiche contestazioni dell'attore pongono, in primo luogo, a carico di parte convenuta l'onere di provare il conferimento dell'incarico, essendo ben noto che "il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso" (Cfr. Cass. 2000 n. 1244).

Peraltro è stato altresì precisato che "La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata

instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni" (cfr. Corte Appello Palermo, Sez. II, 08/04/2021, n. 523). Grava sulla R.R. S.r.l., altresì l'onere di provare l'esecuzione delle prove di laboratorio fatturate.

Non ha alcun rilievo, invece la contestazione mossa dall'attrice in relazione all'ammontare delle prestazioni rese dalla società convenuta giacché non corrispondenti, per quantità, al numero di prove indicate nel capitolato d'appalto. Invero, anche sottacendo il fatto che tale contestazione non trova chiaro riscontro documentale, in applicazione dell'art. 1372 c.c., gli effetti e le statuizioni del contratto di appalto concluso tra la committente (Parco Eolico Buseto S.p.a.) e l'impresa appaltatrice (N.S.E. S.r.l.) non sono in alcun modo opponibili alla R.R. S.r.l., in quanto soggetto terzo ed estraneo al contratto medesimo.

CREDITO DI CUI ALLA FATTURA N. 31/17

Con riferimento al credito di cui alla contestata fattura n. 31/17, per la prova del conferimento dell'incarico parte convenuta si affida, sul piano documentale, essenzialmente ai verbali di cantiere che - redatti "al termine di ogni prova" su un proprio formulario (recante RR in alto a destra) – indicano "i punti di indagine, la data, il cantiere, e le persone presenti" (il corsivo, estratto dalla deposizione del teste Cipolla, trova riscontro nella documentazione allegata). Si tratta, in pratica, dei verbali di esecuzione delle prove in contraddittorio.

Tali verbali recano, tutte, l'indicazione della N.S.E. s.r.l. quale committente delle prove, la firma - sotto la dicitura "la committenza" – del geometra D. M., n.q. di dipendente della N.S.E. s.r.l., responsabile del sito (costui ha infatti testimoniato che "a volte ho firmato anche io quale dipendente della N.S.E. S.r.l."), nonché la firma dell'addetto del laboratorio deputato ad effettuare le prove tecniche (ossia la convenuta R.R. S.r.l.).

Segnatamente si fa riferimento a:

1. verbale delle prove eseguite dall'11.07.15 al 17.07.15, timbrato dalla N.S.E. s.r.l., sottoscritto per "la committenza" da D. M. e allegato alla fattura n. 31/15, pacificamente onerata dalla N.S.E. s.r.l. (cfr. all. n. 7 della produzione di parte convenuta);
2. verbale delle prove "di carico" eseguite dal 31.08.15 al 04.09.15, sottoscritto per "la committenza" da D. M., allegato alla fattura n. 47/15, pacificamente onerata dalla N.S.E. s.r.l. (cfr. all. n. 8 della produzione di parte convenuta);
3. verbale delle prove "PIT" eseguite dal il 10.09.15, sottoscritto per "la committenza" da D.M., allegato alla fattura n. 8/16, pacificamente onerata dalla N.S.E. s.r.l. (cfr. all. nn. 9 e 10 della produzione di parte convenuta);
4. Verbale delle prove "PIT" eseguite dal 31.08.15 al 04.09.15 sottoscritto per "la committenza" da D.M., allegato alla fattura n. 31/17, di cui parte convenuta ha chiesto il pagamento con diffida stragiudiziale;
5. Verbale delle prove eseguite il 03.09.15 sottoscritto per "la committenza" da D.M., allegato alla fattura n. 31/17, di cui parte convenuta ha chiesto il pagamento con diffida stragiudiziale;
6. Verbale delle prove "PIT" eseguite il 07.10.15 sottoscritto per "la committenza" da D.M., allegato alla fattura n. 31/17, di cui parte convenuta ha chiesto il pagamento con diffida stragiudiziale;
7. Verbale delle prove "di carico" eseguite il 07.10.15 sottoscritto per "la committenza" da D.M., allegato alla fattura n. 31/17, di cui parte convenuta ha chiesto il pagamento con diffida stragiudiziale;
8. Verbale delle prove eseguite il 16.11.15 sottoscritto per "la committenza" da D.M., allegato alla fattura n. 31/17, di cui parte convenuta ha chiesto il pagamento con diffida stragiudiziale;
9. Verbale delle prove eseguite il 03.12.15, apparentemente sottoscritto per "la committenza" da D.M., allegato alla fattura n. 31/17, di cui parte convenuta ha chiesto il pagamento con diffida stragiudiziale;

10. Verbale delle prove eseguite il 30.03.16, apparentemente sottoscritto per "la committenza" da D.M., allegato alla fattura n. 31/17, di cui parte convenuta ha chiesto il pagamento con diffida stragiudiziale;
11. Verbale delle prove eseguite il 12.04.16, apparentemente sottoscritto per "la committenza" da D.M., allegato alla fattura n. 31/17, di cui parte convenuta ha chiesto il pagamento con diffida stragiudiziale;
12. Verbale delle prove eseguite il 21.04.16, apparentemente sottoscritto per "la committenza" da D.M., allegato alla fattura n. 31/17, di cui parte convenuta ha chiesto il pagamento con diffida stragiudiziale;
13. Verbale delle prove eseguite il 06.05.16, apparentemente sottoscritto per "la committenza" da D.M., allegato alla fattura n. 31/17, di cui parte convenuta ha chiesto il pagamento con diffida stragiudiziale;

Orbene, con specifico riferimento alle prestazioni fatturate dalla R.R. S.r.l. con la fattura n. 31/17, i verbali di cui ai nn. da 4 a 8 del precedente elenco rappresentano prova idonea, ai sensi della sopracitata giurisprudenza, del conferimento dell'incarico da parte della N.S.E. S.r.l. alla R.R. S.r.l., in ordine all'esecuzione delle prove indicate negli stessi e ciò in ragione del fatto che tali verbali recano la sottoscrizione del Geom. D.M. (che nel corso dell'esame testimoniale dell'11.02.2019 ha riconosciuto come proprie le relative firme). Costui, quale dipendente della N.S.E. s.r.l. (spesso il solo presente in cantiere per la sua impresa - cfr. esame testimoniale dell'11.02.2019 -), nel corso dell'esecuzione delle prove da parte della R.R. s.r.l. ha rivestito, infatti, il ruolo di "referente in cantiere" della committenza (cfr. verbali citati; si noti inoltre che nella dichiarazione di esecuzione dei lavori a firma del direttore dei lavori, lo stesso M. viene qualificato quale "responsabile di sito").

Anche in ragione del basilare principio di autoresponsabilità, la N.S.E. S.r.l. non può sostenere di non aver conferito alcun incarico in relazione a prove ed esami di cantiere

che, in quanto condotti in contraddittorio, ha specificamente approvato, accettandone l'esecuzione (e, dunque, obbligandosi a remunerarli).

I verbali di cui ai nn. da 9 a 13 del precedente elenco non rappresentano, invece, prova idonea del conferimento dell'incarico da parte della N.S.E. S.r.l. alla R.R. S.r.l., in ordine all'esecuzione delle prove indicate negli stessi, in ragione del fatto che solo apparentemente risultano sottoscritti dal "referente in cantiere" della committenza (e dunque condotti in contraddittorio con l'attrice), ma in realtà sono frutto di una grossolana falsificazione della firma del M. In proposito, quest'ultimo, nel corso dell'esame testimoniale dell'11.02.2019, ha riferito "ritengo, credo, che le firme del verbale del 3.12.15, 30.3.16, 12.4.16, 21.4.16 e 6.5.16 siano state apposte posticciamente. Mi pare peraltro che alle date relative ad alcuni degli ultimi verbali io lavorassi già presso un altro sito, non credo di aver apposto io quelle firme, non ricordo di preciso a dire il vero. Non ricordo di preciso la data in cui ho finito di lavorare presso il cantiere della N.S.E. S.r.l., mi pare di aver iniziato a lavorare presso un altro cantiere in Butera (Caltanissetta) nell'aprile 2016".

Effettivamente, dal confronto delle sottoscrizioni apposte ai verbali di cantiere, emerge palesemente che quelle apposte ai verbali in questione (nn. 9-13 del precedente elenco), pur essendo riconducibili al D.M., sono caratterizzate da caratteristiche grafiche incredibilmente ed assolutamente identiche (così come è incredibilmente ed assolutamente identica la collocazione spaziale di ciascuna firma nei verbali in questione - ad es., si noti l'asta della "T" di D.M. che, nei verbali in discorso, termina sempre nello stesso identico punto sotto la prima di "committenza" -). È deduzione elementare (che, certamente, non necessita del conforto di una consulenza tecnica) che, in questi verbali, le sottoscrizioni del "referente in cantiere" lungi dall'essere state apposte dal referente della N.S.E. s.r.l. (come appare) sono frutto di mere scannerizzazioni (ovvero copie fotostatiche) di una precedente firma del D.M..

Con riferimento, invece, all'esecuzione da parte della R.R. S.r.l. delle prestazioni per cui è stata emessa la fattura n. 31/17 (seconda contestazione mossa dall'attrice), l'analitica documentazione tecnica allegata alla fattura medesima (non contestata dalla N.S.E. S.r.l.), rappresenta adeguata prova della effettiva realizzazione di dette prove.

In relazione, dunque, alle prestazioni effettuate dalla R.R. S.r.l. indicate nella fattura insoluta n. 31/17, devono distinguersi:

- gli esami di laboratorio relativi al verbale delle prove "PIT" eseguite dal 31.08.15 al 04.09.15 (nell'elenco precedente sub 4), al verbale delle prove eseguite il 03.09.15 (5), al verbale delle prove "PIT" eseguite il 07.10.15 (6), al verbale delle prove "di carico" eseguite il 07.10.15 (7) e al verbale delle prove eseguite il 16.11.15 (8), per cui v'è prova del conferimento dell'incarico alla R.R. S.r.l. parte della N.S.E. S.r.l. e della loro esecuzione. La R.R. S.r.l. è dunque creditrice nei confronti della N.S.E. S.r.l. del compenso per le relative prestazioni.

- gli esami di laboratorio relativi al verbale delle prove eseguite il 03.12.15 (9), verbale delle prove eseguite il 30.03.2016 (10), verbale delle prove eseguite il 12.04.16 (11), verbale delle prove eseguite il 21.04.16 (12), Verbale delle prove eseguite il 06.05.16 (13), per cui non v'è prova del conferimento dell'incarico alla R.R. S.r.l. da parte della N.S.E. S.r.l.. La R.R. S.r.l. non è dunque creditrice nei confronti della N.S.E. S.r.l. del compenso per le relative prestazioni, che vanno scomputate dalla fattura.

In particolare, dall'esame della documentazione allegata alla fattura in discorso, dal credito complessivo di € 67.985,45 (già scontato del 50%, come da fattura, ed IVA esclusa), vanno detratti:

- € 6.581,80 (da scontare del 50%, ed IVA esclusa) in relazione alle prove di cui al verbale del 03.12.2015, certificate con protocollo RP 213 del 08.02.2016;

- € 15.501,80 (da scontare del 50%, ed IVA esclusa) in relazione alle prove di cui al verbale del 30.03.2016, certificate con protocollo RP 184 del 05.04.2016;

- € 3.045,80 (da scontare del 50%, ed IVA esclusa) in relazione alle prove di cui al verbale del 12.04.2016, certificate con protocolli RP 186/1 e RP 186/2 del 12.04.2016;
- € 4.291,40 (da scontare del 50%, ed IVA esclusa) in relazione alle prove di cui al verbale del 21.04.2016, certificate con protocolli RP 193 del 22.04.2016;
- € 1.800,2 (da scontare del 50%, ed IVA esclusa) in relazione alle prove di cui al verbale del 06.05.2016, certificate con protocolli RP 200 del 10.05.2016;

Per un totale, da decurtare, di € 15.610,50 (già scontato del 50%, come da fattura, ed IVA esclusa), che determina un accertamento creditorio in favore della R.R. S.r.l. derivante dalle prestazioni di cui alla fattura 31/17 pari a € 52.374,95 (IVA esclusa), ossia € 63.897,44, IVA inclusa.

CREDITO DI CUI ALLA FATTURA N. 121/17

Con riferimento al credito di cui alla contestata fattura n. 121/17, dalla lettura della documentazione alla stessa allegata, si evince che l'incarico per l'esecuzione delle relative prove non è stato conferito direttamente dalla N.S.E. S.r.l., ma dall'Arch. A. M., direttore dei lavori di costruzione del Campo Eolico in questione. Alla fattura è allegata, infatti, la bolla di trasmissione dei campioni da esaminare, timbrata e firmata dal direttore dei lavori, in cui si legge: "Con la presente si inviano n. 86 provini di calcestruzzo (…) per l'esecuzione delle prove specificate sul retro. (…) La fattura dovrà essere intestata a N.S.E. S.r.l., via E. (…). Buseto Palizzolo, lì 27/08/2015. Il direttore dei lavori".

In relazione a tali prestazioni la N.S.E. S.r.l. non può invocare, al fine di contrastare la pretesa creditoria, né la mancata esecuzione delle prestazioni indicate (la documentazione tecnica allegata alla fattura medesima attesta il contrario) né di non aver conferito alla R.R. S.r.l. il relativo incarico, giacché la possibilità per la direzione dei lavori dell'appalto di disporre l'esecuzione delle prove che la stessa consideri necessarie, con oneri e obblighi conseguenti a carico dell'appaltatore (N.S.E. S.r.l.) è espressamente

sancito dal capitolato speciale di appalto – cui parte attrice si è obbligata – che, alla parte 1, Capo 12, paragrafo 1, lett. d), così recita:

"Parte 1 CAPO 12 - NORME FINALI

1 Oneri e obblighi a carico dell'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'APPALTATORE gli oneri e gli obblighi che seguono d) presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni (…);"

Deve ritenersi accertato, dunque, il credito della R.R. S.r.l. di € 7.435,00, per le prestazioni di cui alla fattura n. 121/17.

Deve ritenersi assorbita la questione sollevata da parte attrice ed inerente la nullità, per incapacità del teste, della prova testimoniale assunta all'ud. dell'11.02.2019 con L. V. S., risultando irrilevante, ai fini della decisione, la relativa deposizione (che infatti non è stata utilizzata).

Le spese seguono la soccombenza, vanno poste a carico dell'attrice e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, previsti dalla tabella n. 2 per le cause di valore fino da € 52.000,01 a € 206.000,00, con compensazione di un quarto, in ragione del parziale accoglimento delle ragioni debitorie relativamente al credito di cui alla fattura n. 31/17.

P.Q.M.

Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

dichiara sussistente l'interesse ad agire da parte di N.S.E. s.r.l. in relazione all'azione di accertamento negativo del credito spiegata;

accerta la sussistenza di un credito della R.R. S.r.l., nei confronti della N.S.E. S.r.l. pari al minor importo di € 71.332,44, rispetto a quello oggetto di diffida stragiudiziale da parte della R.R. S.r.l.;

rigetta tutte le altre le domande spiegate dalla N.S.E. S.r.l. con l'atto di citazione del 19.10.2017;

compensa tra le parti le spese di lite per un quarto e condanna la N.S.E. S.r.l. al pagamento in favore della R.R. S.r.l. della restante quota, che liquida in complessivi € 10.000 oltre spese generali e accessori di legge;

Distrae le somme indicate nel capo che precede in favore degli avv.ti A. C. e M. M. dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Trapani, in data 08/11/2021.

Il Giudice

Dott. Carlo Maria Bucalo